



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Via Chopin, n° 3

37029 San Pietro in Cariano (VR)

tel. 045-6832111

fax 045-6801268

p. i. 00261520233

www.comune.sanpietroincariano.vr.it

protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it

sanpietroincariano.vr@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA N. 93 DEL 01/10/2021

OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di San Pietro in Cariano risulta inserito nella zona AGGLOMERATO URBANO;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2 ;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde;** ◦
 - Livello di allerta 1 - arancio;** ◦
 - Livello di allerta 2 - rosso.**
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi della Regione Veneto, n. 1 del 08 gennaio 2021, con il quale è stato disposto il deferimento del termine, di entrata in vigore del blocco della circolazione dei mezzi Euro 4 diesel fino al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018.

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

- 1. Divieto di circolazione**, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
- 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3;
- 1.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

Dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per il contagio da COVID-19, proclamato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del d.lgs. 1/2018, il blocco della circolazione sarà esteso anche ai veicoli alimentati a diesel categoria M e categoria N Euro 4.

- 2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

- 3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 3.5. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
- 3.6. **limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30**, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5;

4. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

S.P. 1 tangenziale (trattasi dell'ultimo tratto della tangenziale che dal casello autostradale di Verona Nord arriva fino a San Pietro in Cariano. La strada è di proprietà provinciale dallo svincolo SS12 di Balconi di Pescantina, fino alla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33);

S.P. n. 4 della Valpolicella (trattasi della strada provinciale che inizia sul confine del territorio fra Comuni di Negrar e Verona, a sud dell'abitato di Arbizzano di Negrar e si sviluppa fino a Sant'Ambrogio di Valpolicella, attraversando gli abitati di Arbizzano, Santa Maria di Negrar, Pedemonte, San Floriano, San Pietro in Cariano, Bure, Gargagnago, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Domegliara);

S.P. n. 33 del Pastello (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dalla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33 – fino all'abitato di Fumane e anche oltre);

S.P. 34 Della Valgatara (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dall'intersezione semaforizzata con la SP4, nell'abitato di San Floriano, in direzione del Comune di Marano di Valpolicella e anche oltre, fino all'innesto sulla SP 12, nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo);

S.P. 1/A del Brennero (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dallo svincolo SS12-SP1-SP1/A, a nord dell'abitato di Balconi di Pescantina, in direzione Verona/Parona attraversando gli abitati di Balconi di Pescantina, Settimo di Pescantina, Nassar, fino a Parona);

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) mezzi adibito al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- b) mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada; d) veicoli elettrici;
- e) mezzi della protezione civile.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **01 ottobre 2021 al 30 aprile 2022**, è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Ing. Gerardo Zantedeschi

Allegati:

Allegato A: specifica omologazioni dei veicoli (per altre definizioni fare riferimento al testo del codice della strada, reperibile agevolmente su internet. Coloro che non hanno disponibilità di internet possono fare riferimento al Comando della Polizia Locale del Comune di San Pietro in Cariano);

Allegato B: Titolo Autorizzatorio (Autocertificazione)

ALLEGATO A

La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli.

AUTOVETTURE E AUTOCARRI

pre-Euro 1 (immatricolati entro il 31.12.1992):

indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel": questi veicoli saranno compresi nei provvedimenti di limitazione della circolazione; generalmente si tratta di modelli immatricolati prima del 1 gennaio 1993.

Principali Direttive pre Euro 1: 70/ 220/CEE - 74/290/ CEE - 77/102/CEE - 78/665/CEE - 83/351/CEE - 84/424/CEE - 88/76/CEE - 88/436/CEE - 89/491/CEE - 89/458/CEE

Euro 1 (immatricolati a partire dal 01.01.1993):

indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59 che ha introdotto l'obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l'alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993, a seguito di ciò per tutte le autovetture immatricolate in Italia alimentate a benzina e a gasolio, rispettivamente dal 1/1/1993 e dal 1/7/1994 è richiesta la conformità alle seguenti direttive.

Principali Direttive Euro 1: 91/441 CEE - 91/542 CEE punto 6.2.1.A - 93/59 CEE

Euro 2 (immatricolati a partire dal 01.01.1997):

indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. E' in vigore dal 1 gennaio 1997, mentre per i veicoli commerciali leggeri benzina o diesel e per i fuoristrada è in vigore dal 1 ottobre 1998.

Principali Direttive Euro 2: 91/542 CEE punto 6.2.1.B - 94/12 CEE - 96/1 CEE - 96/44 CEE - 96/69 CE - 98/77 CE

Euro 3 (immatricolati a partire dal 01.01.2001):

indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. E' obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.

Principali Direttive Euro 3: 98/69 CE - 98/77 CE rif. 98/69 CE - 1999/96 CE - 1999/102 CE rif. 98/69 CE - 2001/1 CE rif. 98/69 CE - 2001/27 CE - 2001/100 CE A - 2002/80 CE A - 2003/76 CE A

Euro 4 (immatricolati a partire dal 01.01.2006)

indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. Sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono molti veicoli recenti che rispettano la normativa EURO 4.

Principali Direttive Euro 4: 98/69 CE B - 98/77 CE rif. 98/69 CE B - 1999/96 CE B - 1999/102 CE rif. 98/69 CE B - 2001/1 CE rif. 98/69 CE B - 2001/27 CE B - 2001/100 CE B - 2002/80 CE B - 2003/76 CE B

Nota: il veicolo rientra nella classe di omologazione EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento è accompagnata dalla lettera B o della dicitura stage 2005.

Euro 5 (immatricolati a partire dal 01.09.2009)

indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. Sarà obbligatoria dal 1 settembre 2009.

La vostra auto è una Euro 5 se sul libretto di circolazione compare una delle seguenti sigle:

- 99/96 CE fase III oppure riga B2 o C
- 2001/27 CE rif. 99/96 riga B2 oppure riga C
- 2005/78 CE rif 2005/55 CE riga B2 oppure riga C
- 2005/55 CE B2
- 2006/51 CE rif. 2005/55 CE B2 oppure riga C

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Euro 1: Ciclomotori e motocicli: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Euro 2: Ciclomotori: conformi alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II. Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Euro 3: conforme alla direttiva 2002/51/CE

DOVE GUARDARE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Per sapere a quale categoria appartiene il mezzo, è necessario controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).

Autovetture e autocarri

Sulla carta di circolazione di **nuovo tipo** l'indicazione delle direttive riguardanti le emissioni, è riportata alla lettera V.9 (riquadro 2) ed è spesso integrata con ulteriore specifica nel riquadro 3.

Sulla carta di circolazione di **vecchio tipo** l'indicazione della normativa comunitaria di riferimento, si trova nel riquadro 2.

Per le vetture **nuove di fabbrica** immatricolate tra il 1993 e il 1996, seppure in casi rari, può accadere che sulla carta di circolazione non sia riportata l'annotazione relativa alla direttiva europea di riferimento: in questo caso il veicolo è sicuramente EURO 1, cioè conforme alla direttiva 91/441, perché dal 1 gennaio 1993 potevano essere immatricolati come nuove solo vetture omologate secondo questa direttiva. Rimane però da verificare l'eventuale conformità ad una direttiva successiva che fa rientrare il veicolo nella categoria EURO 2 o EURO 3: si consiglia a tale riguardo di contattare il locale Ufficio della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.

Per i veicoli **nuovi immatricolati** prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441", che comporta l'appartenenza del veicolo alla fascia EURO 1, occorre ugualmente prendere contatto con la Motorizzazione Civile.

Se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1".

Motoveicoli e ciclomotori

Sulla carta di circolazione di **nuovo tipo** l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive.

Su quella di **vecchio tipo** l'indicazione si trova nel riquadro 2.

Art.47

Classificazione internazionale veicoli a motore

— categoria L1: veicoli a due ruote con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm³ e la cui velocità massima di costruzione non supera i 50 km/h;

— categoria L2: veicoli a tre ruote con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cm³ e la cui velocità massima di costruzione non supera i 50 km/h;

— categoria L3: veicoli a due ruote con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione supera i 50 km/h;

— categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di costruzione supera i 50 km/h;

— categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche con motore la cui cilindrata (se si tratta di motore termico) supera i 50 cm³ o la cui velocità massima di Costruzione supera i 50 km/h;

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote;

— categoria M1: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del Conducente;

— categoria M2: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del Conducente e massa massima non superiore a 5 t;

— categoria M3: veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci con almeno quattro ruote;

— categoria N1: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t;

— categoria N2: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

— categoria N3: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 12 t;

ALLEGATO B – TITOLO AUTORIZZATORIO
AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

per il transito nel/i Comune/i di _____, così
come previsto dalle deroghe nelle ordinanze di limitazione al traffico in vigore.

Il sottoscritto, Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____ e
residente a _____ in via _____
telefono n. _____

in nome proprio

in qualità di legale rappresentante della Ditta: _____

con sede a _____ in via _____

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
che il veicolo targato _____ sta circolando in deroga alle limitazioni al traffico nel/i
Comune/i di _____ per la seguente motivazione
(vedere punto n. 6 dell'ordinanza dove si parla di "titolo autorizzatorio"): _____

-
1. Luogo di partenza del veicolo _____

 2. Data di partenza del veicolo _____ Ora di partenza del veicolo _____
 3. Luogo di destinazione del veicolo _____

 4. SOLO per chi accompagna bambini/ragazzi agli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado (NO SCUOLE SUPERIORI), indicare di seguito gli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi: ora di ingresso _____ - ora di uscita _____

Luogo di compilazione _____

Data _____

Firma del dichiarante